

**INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO CONTRATTUALE STIPULATO PER LA
DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA
L'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST (ZONA – DISTRETTO DI
_____) E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO
SANITARIE ACCREDITATE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN
FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.**

L'anno 2020, il giorno __ del mese di Giugno

TRA le parti

Azienda USL Toscana Nord Ovest, con sede legale in Pisa, via Cocchi, 7/9 (C.F. e P.I.: 02198590503), di seguito denominata "AUSL TNO", rappresentata dal Direttore della Zona – Distretto _____, nominato con delibera del Direttore Generale n. ____ del _____, domiciliato per la carica presso la suddetta azienda, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di direttore di zona distretto della AUSL TNO ed in esecuzione della delibera del direttore generale n. 358 del 21 maggio 2020;

E

La Residenza Sanitaria Assistenziale _____, di seguito denominata "Struttura" o "Gestore", struttura privata autorizzata ed accreditata con sede legale in _____ (), via _____, C.F./P.IVA _____, nella persona del suo Legale Rappresentante _____, domiciliato per la carica presso la sede della medesima, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Rappresentante della medesima;

PREMESSO

- che tra le parti era stato stipulato in data [redacted] un accordo triennale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra i soggetti pubblici e i soggetti gestori delle strutture socio sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni in favore di anziani non autosufficienti ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 995 del 11 ottobre 2016;
- che tale accordo veniva stipulato come previsto dalle delibere del direttore generale n. 1272 del 14 dicembre 2016, n. 563 del 2 luglio 2018 e n. 838 del 4 ottobre 2018;
- che il citato accordo era stato adeguato a partire dal 1° gennaio 2019 in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 1481 del 21 dicembre 2018 per la quota sanitaria del modulo per la non autosufficienza stabilizzata, tipologia base, all'interno delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA);
- che l'accordo medesimo è poi stato rinnovato per un ulteriore triennio in data [redacted] (*oppure per chi aveva il contratto scaduto: che l'accordo medesimo è scaduto in data [redacted], ma le prestazioni [redacted] hanno continuato ad essere erogate alle medesime condizioni*);
- che con delibera del direttore n. 358 del 21 maggio 2020 sono stati dettati gli indirizzi per gli accordi contrattuali transitori con le strutture socio sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- che gli indirizzi e le raccomandazioni di cui sopra devono essere recepiti in un apposito addendum od integrazione contrattuale;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO

Il contratto richiamato in premessa è integralmente confermato in tutti i suoi patti e condizioni, ma viene altresì appositamente integrato dalla presente appendice (oppure per chi aveva il contratto scaduto: il contratto richiamato in premessa viene prorogato sino al termine della durata della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e deve essere altresì integrato dalla presente appendice).

Art. 2 – CONTENUTO DELL'INTEGRAZIONE CONTRATTUALE

La presente scrittura impegna il Gestore al rispetto dell'obbligo inderogabile di piena osservanza delle misure organizzative e sanitarie previste dalle disposizioni governative, regionali e ministeriali o delle Autorità preposte, emanate e da emanare in materia di gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle strutture socio sanitarie. In particolare, il Gestore assicura di disporre di idonei spazi e locali di isolamento per i nuovi ingressi in struttura recependo integralmente le linee di indirizzo per le strutture socio sanitarie come da raccomandazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 13468 del 18 aprile 2020 e come da indicazioni riportate nel protocollo aziendale relativo al programma di screening Covid Long Term avviato per rafforzare la sorveglianza sanitaria delle persone assistite nelle strutture socio sanitarie.

Art. 3 – DISPOSIZIONI DI CHIUSURA

La presente integrazione sarà registrata in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo, ed è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. L'imposta di bollo è a carico della Struttura che provvede al pagamento nei modi previsti dalla legge. L'atto viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in unico originale, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica, oppure con firma analogica tradizionale, in tal caso su

due originali.

IL DIRETTORE DI ZONA - DISTRETTO

Dott. _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL GESTORE/STRUTTURA

Dott. _____